



**DIREZIONE GENERALE
DELLE ENTRATE**
UFFICIO II - NORMATIVA
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E
COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI E TERRITORIALI
e per il loro tramite :
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle
Casse CPDEL , CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello

AI COORDINATORI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
AUTONOMI

AGLI ENTI DI PATRONATO

LORO SEDI

Informativa n. 22

OGGETTO : *Aspettative non retribuite degli amministratori locali. Riflessi contributivi.*

In considerazione dei dubbi interpretativi manifestati da talune Amministrazioni iscritte a questo Istituto, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine ai riflessi contributivi derivanti dalle aspettative non retribuite concesse per cariche elettive a livello locale.

PREMESSA

Atteso che i periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive a livello locale sono stati riguardati, nel tempo, da un'articolata normativa, appare opportuno anteporre un

accenno ai riferimenti legislativi di maggior rilievo:

- L.12 dicembre 1966 n.1078, contenente disposizioni in materia di posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali;
- L.300/70 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), che ha disposto, all'art.31, la disciplina generale delle aspettative per cariche elettive, con riguardo sia ai lavoratori eletti al Parlamento nazionale, europeo o ai Consigli regionali, sia ai lavoratori chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive (quelle locali) nonché per cariche sindacali;
- L. 27 dicembre 1985, n.816, L. 3 agosto 1999, n.265 che hanno regolato in modo specifico le aspettative dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive presso amministrazioni comunali e provinciali;
- e da ultimo D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, contenente il Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

AMBITO SOGGETTIVO

L'art. 77 del D.lgs.267/2000 definisce puntualmente l'ambito soggettivo dello *status* di amministratore locale corrispondente alle seguenti cariche elettive:

sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni dei comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento.

Il successivo art.81 statuisce, quindi, la possibilità del collocamento in aspettativa non retribuita del lavoratore dipendente per tutto il periodo dell'espletamento del mandato. In proposito si osserva che la disposizione non utilizza, per i datori di lavoro, il termine 'devono', ma 'possono', sicché l'amministrazione, titolare di rapporto di lavoro con l'eletto, è tenuta discrezionalmente a valutare se ricorrono i presupposti per il collocamento in aspettativa. Si aggiunge infatti che l'art.79 del medesimo T.U., al fine di assicurare al dipendente l'esercizio del mandato senza ricevere alcun pregiudizio, prevede una dettagliata casistica a cui corrisponde il diritto ad assentarsi dal servizio usufruendo di permessi retribuiti e non retribuiti.

RIFLESSI CONTRIBUTIVI

Per le cariche elettive a livello locale il D.Lgs.267/2000 dispone che i periodi di aspettativa concessi per l'espletamento del mandato sono da considerare come servizio utile a tutti gli effetti (art.81). Tali aspettative comportano, pertanto, l'obbligo all'effettivo versamento contributivo per

tutta la durata del mandato elettivo, secondo le seguenti modalità di calcolo: contributi calcolati sulla retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo.

Giova in tale sede rammentare la diversa configurazione delle aspettative: rispettivamente per cariche elettive nel Parlamento nazionale, europeo e nei Consigli regionali e per cariche elettive a livello locale. I due ambiti normativi, orientati entrambi a fornire una tutela previdenziale alle posizioni di aspettativa concesse ai dipendenti delle PP.AA. chiamati a ricoprire un mandato elettivo, nel contempo sono diversificati in termini di obbligo al versamento dei contributi.

In particolare, solo le aspettative concesse ai parlamentari ed ai consiglieri regionali, utilmente considerate ai sensi dell'art.68 del D.lgs.165/2001 nella determinazione del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, sono valutate con accredito figurativo per effetto del combinato disposto dell'art.3 del D.lgs.564/96, e dell'art.22, comma 39, della L. 724/94, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art.31 della L.300/70 citata in premessa.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Come già precisato con le precedenti note nn.839/S e 847/S, rispettivamente del 10 e 18 febbraio 2000, l'art.26 della citata legge 265/99, successivamente recepito con modifiche dall'art.86 del T.U. più volte citato, ha modificato il sistema di versamento degli oneri previdenziali, ponendo l'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, che ne dà comunicazione tempestiva al datore di lavoro. Restano, peraltro, immutate le modalità di calcolo che, come per la previgente disciplina (L.816/85), prendono a riferimento la retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo.

Dalla lettura dell'art.86 D.lgs.267/2000 emerge che destinatari di tale innovato regime contributivo sono: i sindaci, i presidenti delle province, delle comunità montane, delle unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, gli assessori provinciali e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dei consigli provinciali e circoscrizionali, delle aziende anche consortili (se, ovviamente, in aspettativa non retribuita.).

Pertanto, dal 21.8.99, data dell'entrata in vigore della legge 265/99, è l'amministrazione locale, presso cui viene svolto il mandato elettivo, a dover adempiere direttamente, nel rispetto della normativa di riferimento ed in sostituzione dell'ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, all'obbligazione contributiva per i soggetti indicati. La quantificazione degli oneri contributivi e le relative modalità di versamento sono determinate dall'iscrizione dell'eletto alle rispettive Casse (ad es., per i dipendenti dello Stato, l'ente locale, producendo una denuncia mensile separata rispetto a quella relativa alla generalità dei propri dipendenti, dovrà applicare le aliquote contributive proprie degli iscritti alla Cassa Stato, ed i versamenti dovranno affluire sulle

contabilità speciali delle Sezioni di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia : n.1094 ai fini pensionistici, n.1011 per il Fondo Credito, n.20005 per Opera Previdenza e TFR). Ciò avviene, relativamente alla quota a proprio carico e quella a carico del dipendente, sulla base delle indicazioni fornite dall'ente datore di lavoro in ordine alle somme da assoggettare a contribuzione previdenziale, sia ai fini pensionistici, che ai fini previdenziali (sul punto, vedasi la circolare INPDAP n.11 del 12.3.2001).

In tali fattispecie, ciascuna amministrazione (datore di lavoro ed ente locale ove viene esercitato il mandato) procede, per la parte di propria competenza, alla compilazione del mod.770 di denuncia annuale dei contributi, secondo le istruzioni impartite dalla competente Agenzia delle Entrate.

Precisato quanto sopra, è da ritenere, per contro, che quei soggetti, posti in aspettativa senza assegni per carica elettiva, elencati nell'art.77 citato, ma non contemplati dal primo comma dell'art.86 menzionato, continuano ad essere riguardati dal sistema di versamento già disposto dalla L.816/85.

In particolare, tra gli altri, per i consiglieri comunali e provinciali, nonché per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'obbligo contributivo, gli oneri legati al relativo versamento nonché la prevista denuncia annuale sono a carico delle amministrazioni che hanno concesso l'aspettativa.

Si ribadisce, infine, l'esclusione dell'indennità di funzione (ex indennità di carica), attribuita agli amministratori locali, dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa Rosalba Amato)

F.to AMATO